



*Aeronautica Militare*  
*Comando Supporti Enti di Vertice*

**M\_DARM024** 93862 29 NOV. 2018

Alla Sig.ra VICIDOMINI Erminia  
Via di Centocelle, 251  
Pal. C/7 In. 1

**- 00175 ROMA -**

**OGGETTO:** Aggiornamento banca dati utenze alloggi ASI e AST “senza titolo protetti”. -  
Compilazione atto notorio/scheda notizie.

**Riferimento:** Comunicazione della S.V. del 29 ottobre 2018.

**Seguito:** foglio n. M\_DARM024 76203 del 02 ottobre 2018.

**e, per conoscenza:**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

Ufficio Legislativo

Via XX Settembre, 8

**- 00187 ROMA -**

**STATO MAGGIORE DIFESA**

V Reparto Ufficio Affari Generali

Via XX Settembre, 123/A

**- 00187 ROMA -**

1. Si prende atto dei contenuti della comunicazione posta a riferimento e si osserva, preliminarmente, che la separazione ha natura reversibile e non definitiva dell'interruzione del rapporto di coniugio.
2. L'assegnazione giudiziale dell'immobile di servizio all'ex coniuge non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento dello stesso, né tantomeno gli fa acquisire un titolo legittimante alla concessione. In altri termini, l'ex-coniuge, assegnatario del bene a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere ritenuto occupante “sine titolo” con tutte le relative conseguenze giuridiche, prioritariamente riferite al rilascio dell'alloggio e subordinatamente all'obbligo di pagamento della specifica indennità di occupazione.
3. Il D.M. 7 maggio 2014, concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa per gli anni 2012 – 2013, ha consentito alla S.V. di acquisire il temporaneo beneficio al mantenimento della conduzione e al pagamento di un canone di favore e il successivo D.M. 24 luglio 2015, nel confermarlo, ha normato che il possesso dei requisiti deve continuare nel tempo e quindi annualmente va autocertificata la propria posizione giuridica, reddituale e patrimoniale. Il mancato possesso, anno dopo anno, di uno dei requisiti o la mancata autocertificazione degli stessi comporta automaticamente la perdita dei benefici riconosciuti. Sul tema è opportuno rammentare che l'art. 306 comma 2 del D.Lgs. 66/2010 dà mandato al Ministro di definire con proprio decreto biennale il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

Il piano indica, altresì, i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

4. Premesso quanto sopra esposto, qualora il prossimo D.M. confermi quanto statuito dal D.M. 24 luglio 2015, affinché la S.V. possa continuare nella conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga a suo tempo riconosciute e le condizioni giuridiche, patrimoniali e reddituali siano rimaste invariate, la S.V. deve annualmente compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 329 del D.P.R. 90/2010.

**IL COMANDANTE**  
(Gen. Brig. A.A.r.a.n. Paolo CITTA)

